



CONFITARMA  
Confederazione Italiana Armatori

## CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2022 (DELIBERA ART 135/2021)

\*\*\*

### Premessa

Nel confermare quanto già espresso in occasione delle precedenti consultazioni in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, desideriamo, in particolare, sottolineare come la pandemia stia ancora producendo forti effetti negativi sul comparto dei trasporti marittimi, specialmente – ma non solo – per quanto riguarda il trasporto di passeggeri.

Tale situazione di difficoltà è ben nota a codesta rispettabile Autorità che, infatti, in ragione degli effetti negativi determinati dall'emergenza Covid-19 sui fatturati degli operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati nell'esercizio 2020, con la Legge n. 156/2021 dello scorso 9 novembre, è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 a fare fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi al contributo per il suo funzionamento mediante l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020.

Si consideri poi che per le stesse motivazioni sono stati stanziati appositi ristori attraverso le misure previste agli art. 88 e 89 del DL n.104/2020 che tuttavia il comparto attende da ormai più di un anno a causa della mancata adozione dei previsti decreti attuativi. (VALUTARE)

Alla luce di quanto sopra, anche per il 2022 Confitarma reitera a codesta rispettabile Autorità la richiesta, già formulata in occasione della precedente consultazione, di disporre l'esonero dal pagamento del contributo annuale, o quanto meno una significativa riduzione, per tutti gli operatori del trasporto marittimo.

\*\*\*

aderente a



**Quesito n. 1 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall’Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.**

Soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci

Confitarma ritiene che gli operatori che forniscono servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di merci in regime di libero mercato dovrebbero essere esclusi dall’ambito dei soggetti tenuti al versamento contributivo, non essendo l’ART concretamente intervenuta con riferimento a tale settore.

L’orientamento giurisprudenziale emerso a partire dalla sentenza n. 5/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata il 4 gennaio 2021 – peraltro suscettibile di essere rivisto – si fonda, infatti, esclusivamente su interventi regolatori solo indirettamente rivolti al settore in parola, con l’unica eccezione delle misure di cui alla Delibera ART n. 22/2019.

In ogni caso, in considerazione del diverso grado di regolazione cui, a giudizio dell’ART, sarebbero sottoposti il trasporto passeggeri ed il trasporto merci via mare, si ritiene opportuno prevedere due distinte lettere nell’elenco degli operatori economici tenuti al versamento.

Soggetti operanti nel settore dei servizi di agenzia/raccomandazione marittima

Si ritiene che gli operatori che erogano “servizi di agenzia/raccomandazione marittima” non possano ritenersi ricompresi nel novero dei soggetti tenuti al versamento contributivo, trattandosi di soggetti che non operano “*nel settore del trasporto*”, bensì prestano attività e servizi di natura e oggetto completamente differente (es. stipula di contratti) nei confronti degli operatori del settore. Le attività svolte da agenti e raccomandatori si collocano al di fuori delle attività di trasporto e di quelle portuali, rispetto alle quali svolgono un semplice ruolo ancillare, e non sono soggette alla regolazione dell’ART; inoltre, tali soggetti non sono neppure beneficiari della regolazione dell’ART.

Per quanto concerne la sentenza del TAR Piemonte 394/2021 citata dall’ART, si rammenta che la stessa è attualmente *sub iudice* dinanzi al Consiglio di Stato. Pertanto, si ritiene opportuno quanto meno attendere l’esito del giudizio di appello, prevedendo – come già avvenuto in passato – la sospensione degli obblighi contributivi e dichiarativi fino alla definizione del relativo giudizio.

Con riferimento al settore portuale, come già segnalato in occasione della precedente consultazione, a nostro avviso, andrebbe precisato che le compagnie di navigazione, nei limitati casi in cui rientrano fra i soggetti autorizzati in forza dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1994, sono comunque escluse dall’obbligo contributivo non essendo le stesse “soggetti erogatori di operazioni e servizi portuali”.

**Quesito n. 2 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.**

Fermo restando quanto indicato in relazione al quesito n. 1, per quanto concerne l'individuazione del fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo, anche al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi degli operatori coinvolti, si ritiene che dovrebbe essere presa in considerazione (fatte salve le specifiche esclusioni del caso) la sola voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), con l'esclusione della voce A5 (altri ricavi e proventi) che ricomprende importi non riconducibili all'attività tipicamente svolta dall'impresa. Tale modalità di calcolo appare peraltro più aderente alle indicazioni di codesta spettabile Autorità che precisa di escludere dai ricavi indicati *“eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità”*.

**Quesito n. 3 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all’Autorità.**

A prescindere dalla previsione di ‘soglie’ minime di esenzione, ribadendo quanto affermato in premessa, riteniamo opportuno che l’ART disponga l’esonero dal pagamento del contributo annuale, o quantomeno una significativa riduzione, per tutti gli operatori del comparto dei trasporti marittimi ed in particolare per il trasporto dei passeggeri, in ragione dei pregiudizievoli effetti determinati dalla pandemia. È noto, infatti, che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e la conseguente ridotta propensione dei passeggeri alla mobilità non hanno ancora consentito la ripresa del settore, che resta a tutt’oggi uno tra i più colpiti dalle restrizioni imposte alla mobilità.

**Quesito n. 5 – Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.**

Coerentemente con quanto indicato con riferimento al quesito n. 1, si ritiene che il fatturato degli operatori attivi nel trasporto marittimo delle merci non dovrebbe essere assoggettato a contribuzione.

Si ritiene, comunque, opportuno che l’ART adotti un criterio chiaro ed univoco al fine di individuare le quote di fatturato che siano esclusivamente imputabili agli introiti realizzati da tutti gli operatori, anche esteri, nell’ambito del territorio nazionale, in modo tale da favorire una piena parità di trattamento ed evitare illegittime discriminazioni nei confronti degli operatori attivi nel settore.

**Quesito n. 6 – Si chiedono osservazioni motivate in relazione all'individuazione di voci di esclusione dedicate ai soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima e in merito alla previsione secondo cui tali**

**operatori economici dovranno versare il contributo in nome e per conto del naviglio estero, ove rappresentato.**

Si rinvia a quanto indicato in risposta al quesito n. 1 in merito alla necessità di escludere – o quanto meno sospendere fino alla definizione del giudizio di appello attualmente pendente avverso la Sentenza del TAR Piemonte n. 394/2021 – dall'assoggettamento contributivo i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima.

Tuttavia, Confitarma, in assenza di altre soluzioni di pari efficacia, accoglie favorevolmente la proposta dell'ART di attribuire alle agenzie/raccomandatori marittimi l'onere di richiedere ai vettori esteri e versare per loro conto le somme dovute. Ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, tale proposta sembra andare nella direzione più volte segnalata da Confitarma di garantire piena parità di trattamento tra imprese italiane ed estere.

In secondo luogo, confidiamo che l'aumento della platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo determini una riduzione dello stesso.

Sul punto, ci preme infine sottolineare che, in vista della prossima estensione dei benefici del Registro Internazionale (Legge n. 30/98) alle bandiere UE/SEE, così come richiesto dalla Commissione UE, sarà a nostro avviso importante assicurare che qualsiasi soggetto destinatario degli stessi sia al contempo obbligato al versamento del contributo ART, ove dovuto. In caso contrario si perderà il diritto a ricevere i suddetti benefici.

**Quesito n. 10: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.**

Fermo restando quanto già espresso in premessa ed in risposta ai quesiti n. 1 e 3, Confitarma ritiene condivisibile la proposta ART di prevedere, a corredo della dichiarazione, il deposito di un prospetto analitico, a firma del legale rappresentante dell'operatore economico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Ciò, infatti, consentirebbe un maggior grado di precisione in merito ai soggetti effettivamente tenuti al versamento del contributo.

Al contrario, riteniamo che la previsione relativa alla necessità di produrre un'attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale dell'operatore economico a cui si riferiscono le esclusioni invocate rappresenti, oltre che un appesantimento procedurale, anche un costo per le aziende che si aggiunge al contributo da versare all'ART.

Non risulta, inoltre, chiaro il criterio in base al quale l'ART ha individuato i requisiti (percentuale esclusioni invocate/fatturato) che determinano la necessità di produrre tale attestazione.

CONFITARMA

Confederazione Italiana Armatori

Alla luce di quanto sopra, Confitarma auspica che, con riferimento alle dichiarazioni da rendere si mantengano le medesime disposizioni relative all'annualità 2021.